

Cambio di attività aziendale, nuovo ccnl, mansioni e retribuzione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4231 del 3 Marzo 2016 ha stabilito che va conservato il trattamento retributivo di miglior favore per il lavoratore che, pur oggetto di variazione dell'attività del datore di lavoro, conservi le mansioni svolte precedentemente.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha definito che nel caso in cui il datore di lavoro cambi l'oggetto della propria attività e aderisca ad un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, al lavoratore va conservato il trattamento di miglior favore nel caso in cui lo stesso abbia conservato le mansioni svolte in precedenza.

Il fatto

La controversia trae la sua origine dalla sentenza di Corte d'Appello, la quale, in riforma parziale della pronuncia del tribunale di primo grado, condannava la società datrice di lavoro al pagamento in favore di un suo dipendente una determinata somma a titolo di differenze retributive, in applicazione del ccnl spedizioni e trasporto con riferimento alle mansioni di autista espletate dal lavoratore e negando la legittimità della decurtazione delle somme contrattuali a lui spettanti, operata dal giudice di prime cure in ragione della crisi del settore.

In particolare la corte territoriale riteneva applicabile il ccnl spedizioni e trasporto, nonostante la cancellazione del datore dall'albo degli autotrasportatori, sia perché il rapporto del lavoratore era sorto prima di tale cancellazione, sia perché non vi era stata rinegoziazione con le maestranze del contratto applicato, tanto più che il lavoratore era stato assunto e sempre aveva svolto mansioni di autista.

La società ricorreva quindi per la cassazione della sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del ccnl settore commercio, riferendosi questo alla nuova attività svolta dal datore, e per aver la corte territoriale trascurato l'effettiva attività dell'impresa ai fini della individuazione del contratto collettivo applicabile.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso.

In motivazione, i Giudici Supremi evidenziavano innanzitutto che, nella fattispecie, quando il rapporto di lavoro tra le parti era sorto il datore svolgeva attività di autotrasporto per conto terzi, come risultava dalla documentazione in causa, ed il lavoratore era stato assunto per svolgere mansioni di autista (mansioni svolte per tutto il relativo rapporto).

Per questo, asseriva la Corte, trovava quindi applicazione, quale contrattazione collettiva di diritto comune, quella propria del settore trasporto, avendo il datore di lavoro dato adesione alla stessa con applicazione delle relative clausole. Lo stesso datore, che nella sede di legittimità chiedeva l'applicazione di diverso contratto solo a decorrere dalla data di cancellazione della ditta dall'albo degli autotrasportatori, riconosceva implicitamente che il rapporto lavorativo tra le parti era regolato da quella contrattazione.

In tale contesto, aggiungevano i Giudici, l'applicazione del contratto collettivo del settore trasporto operata dalla corte territoriale risultava del tutto corretta, non solo perché congrua in relazione all'attività esercitata dal datore all'epoca della nascita e dello svolgimento del rapporto, ma anche in relazione alla circostanza, evidenziata dalla corte territoriale, della mancata rinegoziazione della contrattazione applicabile da parte del datore, non essendo possibile che lo stesso modificasse unilateralmente le condizioni contrattuali ormai acquisite dal lavoratore mediante una riduzione del trattamento retributivo già corrisposto conformemente alle regole ed ai patti.

Anche in presenza di adesione datoriale al nuovo e diverso contratto collettivo, del resto, doveva rilevarsi, come anche già definito con precedente giurisprudenza, che il ricorso sarebbe stato privo di fondamento, posto che, nel caso in cui con un accordo collettivo aziendale fosse stata concordata l'applicabilità della contrattazione collettiva relativa ad un determinato settore produttivo, il rapporto tra tale pattuizione e la clausola del contratto di lavoro individuale con cui fosse stato fatto riferimento ad una diversa contrattazione collettiva sarebbe stato regolato dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., e quindi avrebbe prevalso l'accordo collettivo, solo se dall'accordo individuale fossero derivate condizioni meno favorevoli per il lavoratore.

Nel descritto contesto, la corte territoriale, con motivazione corretta ed immune da vizi logici o giuridici, aveva ritenuto irrilevante il mutamento del settore di attività del datore di lavoro ai fini del trattamento economico inerente rapporti lavorativi già in essere.

Per tutto quanto sopra, il ricorso veniva rigettato.

In definitiva

Nel caso in cui il datore di lavoro cambi l'oggetto della propria attività e aderisca ad un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, il rapporto fra esso e la clausola del contratto di lavoro individuale, nel quale il riferimento è ad una diversa contrattazione collettiva (quella applicata in precedenza), è regolato dall'art. 2077 del codice civile (“I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro) e quindi prevale il ccnl nazionale solo se dall'accordo individuale derivano condizioni meno favorevoli al lavoratore, altrimenti , come detto, deve essere mantenuto il trattamento retributivo di miglior favore nel caso in cui il lavoratore abbia conservato le mansioni svolte in precedenza.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)